

DOCUMENTO DI SINTESI (*)

DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA N. /.....
 INTESTATO A

PRESSO L'AREA TERRITORIALE

Documento di Sintesi n. del

Il conto corrente è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente, il quale può effettuare versamenti di contante e/o di assegni, ricevere e disporre bonifici e bancogiri, nonché effettuare prelevamenti, trarre assegni ecc. nei limiti del saldo disponibile. Sul conto corrente possono essere regolate anche altre operazioni bancarie, quali ad esempio, le aperture di credito, le carte di credito e di debito, ecc..

Si riportano di seguito, in forma di sintesi, le più significative condizioni economiche e normative che regolano il rapporto.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**a) Capitalizzazione degli interessi:**

gli interessi creditori e debitori vengono conteggiati e portati in conto con periodicità TRIMESTRALE ed il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.

b) Tassi creditori:

		T.E./Spread
Tasso fisso o minimo garantito (ILLIMITATO)	0,010 %	0,01000 %

Ritenuta fiscale:

E' possibile che alcuni rapporti, previ accordi con la clientela depositante, possano essere infruttiferi di interessi

c) Tassi debitori:

Tasso annuo nominale, con capitalizzazione TRIMESTRALE , non superiore a: 13,500

d) Commissione massimo scoperto:

Commissione sul massimo saldo debitore registrato nel periodo non superiore a: 0

e) Spese fisse di gestione:

canone mensile	Euro 6,90 (*)	
spese di liquidazione periodica	Euro 0	
spese forfetarie trimestrali	Euro 0	
Recupero spese per bollo, invio E/C e documenti di Trasparenza ex Del. CICR 04/03/03	Euro 34,03	

f) Spese variabili di gestione:

spese per singola scrittura	Euro 0	
costo per ogni assegno bancario	Euro 0,100	
recupero costi di gestione per mancanza disponibilità (massimo giornaliero applicabile)	Euro 1,25	per operazione
	Euro 2,50	

g) Valute:

- Valute sui versamenti:

Contante, assegni bancari tratti sullo stesso sportello del versamento ed assegni circolari BNL	giorno del versamento
Assegni bancari BNL tratti su sportelli diversi da quello del versamento	4 giorni lavorativi
Assegni circolari di altri Istituti	4 giorni lavorativi
Assegni bancari di altri Istituti e titoli postali	7 giorni lavorativi

PRINCIPALI CONDIZIONI NORMATIVE

Art. 1)

Le revocche, le modifiche e le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca fino a quando questa non ne abbia ricevuto comunicazione o notizia legalmente certa e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.

Art. 3)

Il Correntista è tenuto a custodire i moduli di assegni, comunicando alla Banca la loro perdita. La comunicazione determina il passaggio della responsabilità in capo alla Banca.

Art. 4)

Gli assegni sono accreditati salvo buon fine; in caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti e le azioni, compreso l'addebito in conto.

Art. 5)

L'articolo regola i diritti e le garanzie a favore della Banca per qualunque suo credito verso il Correntista, disciplinando altresì particolari ipotesi in caso di cliente non consumatore.

Art. 6)

Nell'ipotesi di concessione di un'apertura di credito, la Banca ha facoltà di recedere dalla stessa, nonché di ridurla o sospenderla, con le modalità e i termini specificamente previsti in contratto. Analoga facoltà di recesso spetta al Correntista.

Art. 7)

Il rapporto viene chiuso contabilmente con la periodicità convenuta, registrando in quel momento, fra l'altro, gli interessi creditori e debitori; il saldo, così determinato, produce interessi secondo le medesime modalità. La Banca e il Correntista possono recedere dal conto secondo i termini specificamente determinati nel contratto.

Art. 8)

Gli estratti conto, inviati dalla Banca entro 30 giorni dalla chiusura contabile, si intendono approvati dal Correntista decorsi 60 giorni dalla loro ricezione.

Artt. 11,12,13)

Per i conti cointestati, sono specificate le modalità di conferimento, modifica e revoca dei poteri di rappresentanza, le facoltà di compiere operazioni congiuntamente e disgiuntamente, nonché i diritti dei cointestatari nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno di essi.

Art. 14)

Regola il pagamento degli assegni tratti dal Correntista, in caso di cessazione della relativa facoltà di disposizione, ivi compreso il caso di recesso dall'apertura di credito ai sensi dell'art. 6.

Art. 15)

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo, con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole previamente accettato dal cliente. Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro sessanta giorni senza penalità spese di chiusura, con diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le modifiche dei tassi conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti non sono soggette ad alcun obbligo di comunicazione da parte della Banca.

Art. 16)

La Banca non è responsabile in caso di mancata esecuzione degli ordini dovuta a fatto di terzi o ad essa non imputabile.

Art. 21, 22)

Regolano le modalità e i limiti dell'emissione e del pagamento degli assegni espressi in valute estere specificamente indicate, e ciò sia per i conti espressi in Euro che per quelli espressi in valuta estera.

Banca Nazionale del Lavoro Spa - Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario
 BNL - Iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia - Società soggetta ad attività di
 direzione e coordinamento della Società BNP Paribas SA - Parigi - Capitale Euro 2.229.025.911,12
 I.v. - Codice fiscale e n. di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 00651990582 - Partita IVA
 00920451002 - Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi - Sede Legale e Direzione
 Generale: Via V. Veneto, 119 00187 Roma

()

Linea Prodotto 00000290

Agevolazione

Ci è gradito comunicarVi che, in conformità alle intese con Voi intercorse, abbiamo aperto presso di noi a Vostro nome, il conto corrente di corrispondenza N. / denominato in **EURO**. Detto conto sarà regolato dalle "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" di seguito riportate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, e dalle seguenti pattuizioni:

a) Capitalizzazione degli interessi:

gli interessi creditorî e debitori vengono conteggiati e portati in conto con periodicità TRIMESTRALE (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) ed il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.

b) Tassi:

Tassi creditorî:

- tasso fisso/minimo garantito inferiore a **EUR (ILLIMITATO) = 0,010 % nominale (0,01000 % effettivo annuo)**

Tassi debitori:

- per utilizzi autorizzati	12,500 % nominale (13,09824 % effettivo annuo)-c.m.s. 0 %
- per utilizzi autorizzati e garantiti	% nominale (% effettivo annuo)-c.m.s. %
- per scoperti transitori/sconfinamenti	13,500 % nominale (14,19894 % effettivo annuo)-c.m.s. 0 %

c) Prezzi e condizioni:

- Canone mensile:	EUR 6,90 (*)
- Spese tenuta conto : Spese Forfettarie trimestrali	0
Spese Unitarie	EUR 0
- Spese di Liquidazione Periodiche	EUR 0

(*) Fino al 30/6/2007, esclusivamente per i nuovi correntisti, il canone sarà gratuito. Dall'1/7/2007 il canone mensile sarà addebitato solo in caso di effettuazione di operazioni allo sportello (ad es. prelievi, versamenti, bonifici) e prive del carattere della ricorrenza, con esclusione quindi di disposizioni permanenti (ad es. bonifici, domiciliazione utenze, ecc. - cfr. al riguardo il Foglio Informativo). Canone bloccato fino al 31/12/2011.

Per i prezzi e le condizioni non espressamente indicati si rimanda a quanto comunicato nei Fogli Informativi Analitici a Vostra disposizione nei Nostri locali ai sensi degli articoli 116 e seguenti del Decreto Legislativo N. 385 del 1° Settembre 1993.

Ad accettazione delle condizioni di cui sopra e delle norme di seguito riportate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, vogliate cortesemente restituirci l'unito foglio debitamente firmato, ed in tale attesa distintamente Vi salutiamo.

BNL S.p.A.

**COPIA PER INFORMATIVA
 PRECONTRATTUALE**

NORME CHE REGOLANO I CONTI DI CORRISPONDENZA E SERVIZI CONNESSI

Art. 1 - Il Correntista è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti d'affari con la Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate.

Le revoke e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere; ciò anche quando dette revoke, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

Art. 2 - L'invio di lettere od estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca saranno fatti al Correntista con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto della apertura del conto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto.

Art. 3 - Le disposizioni con assegni sul conto presso la Banca si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l'uso di moduli per assegni forniti dalla Banca con rimborso del costo.

Il Correntista è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta e a dare immediata comunicazione scritta alla Banca della perdita o sottrazione dei moduli stessi. Da tale momento egli non sarà responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo od illecito dei predetti moduli; resta comunque ferma, anche anteriormente a tale momento, la responsabilità della Banca per l'ipotesi in cui la stessa abbia provveduto al pagamento senza l'osservanza della diligenza adeguata alla propria condizione professionale.

La Banca a richiesta del cliente, lo informa delle procedure che lo stesso può seguire per cautelarsi dall'illecita circolazione del titolo. Con la cessazione del rapporto di conto corrente i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca. In caso di prelievi a mezzo di carta Bancomat in conformità alle Norme che regolano detto servizio, la Banca - qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti - non provvederà al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervenissero per il pagamento, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in conto.

In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Correntista.

Art. 4 - Salvo espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi a favore del Correntista, gli saranno accreditati in conto corrente.

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia o altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine - e ciò anche nel caso di assegni bancari tratti sulla stessa dipendenza accreditante, qualora siano presentati ai suoi sportelli - e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.

La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

Qualora tuttavia la Banca consentisse al Correntista di disporre, in tutto o in parte, di tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Correntista di disporre anticipatamente dell'importo medesimo. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'Art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto. Tutto ciò vale anche nel caso di effetti, ricevute e documenti similari, accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine.

Art. 5 - La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Correntista, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Correntista che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente.

In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.

Quando esistono tra la Banca ed il Correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

Nel caso di cliente non consumatore al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'Art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidono negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Correntista in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione -contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccipersi la convenzione di assegno - la Banca darà prontamente comunicazione al Correntista.

Se il conto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di avvalersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell'intero

Art. 6 - Le aperture di credito che la Banca ritenesse eventualmente di concedere al Correntista sono soggette alle seguenti condizioni:

- il Correntista può utilizzare in una o più volte la somma messaggi a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità;
- dv se l'apertura di credito è a tempo determinato, il Correntista è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitali, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della Banca;
- la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista un preavviso non inferiore ad un giorno. Qualora l'apertura di credito sia concessa ad un consumatore la Banca ha facoltà di recedere, nonché di ridurla o di sospenderla, anche nel caso di apertura di credito a tempo determinato, senza preavviso in qualsiasi momento, qualora vi sia un giustificato motivo; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al consumatore un preavviso non inferiore a tre giorni. La Banca dà immediata comunicazione scritta al cliente della riduzione, sospensione o recesso dall'apertura di credito. Il Correntista ha facoltà di recedere dall'apertura di credito con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto;
- d) in ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso;
- e) le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite;
- f) le Norme sub c) e d) si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla

Art. 7 - I rapporti di dare e avere vengono chiusi con la periodicità convenuta, portando in conto, oltre agli interessi creditori e debitori, le commissioni e le spese ed applicando le tratteattenute fiscali di legge, con valuta data di regolamento. Il saldo periodico così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.

Gli interessi dovuti dal Correntista alla Banca o da questa al Correntista sono determinati nella misura stabilita nel contratto ed in quella che, nel corso del rapporto, la Banca porta a conoscenza del Correntista nelle forme e con le modalità di cui all'art. 15.

Sul saldo risultante della chiusura definitiva, per qualsiasi motivo, del conto, gli interessi nella misura pattuita continueranno a decorrere fino alla data di estinzione del debito e verranno regolati e computati senza capitalizzazione periodica. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Correntista con valuta data di emissione, salvo il caso di post-datazione, nel quale l'addebito viene fatto con valuta data di pagamento, se il titolo è presentato allo sportello, o di negoziazione, se l'incasso avviene tramite altra Banca, fatti salvi gli adempimenti degli obblighi fiscali.

Salvo diverso accordo, e fermo restando quanto disposto nell'articolo precedente per l'ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto, nonché di recedere dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, alle seguenti condizioni:

- il Correntista, senza preavviso;
- la Banca, senza preavviso, qualora sussista un giustificato motivo, oppure con il preavviso di 15 giorni dal contratto di conto

Art. 8 - L'invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato dalla Banca, entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'Art. 1713. cod. civ.

Trascorsi 60 giorni dalla data della ricezione degli estratti conto senza che sia pervenuta alla Banca per iscritto un reclamo specificato, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal Correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite il Correntista può proporre l'impugnazione, entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell'estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell'estratto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali per indebiti

Art. 9 - Per i conti correnti in valuta estera e le cessioni di cambio a consegna la Banca si assume unicamente, con espresso onere da ogni maggiore o diversa obbligazione, l'impegno di mettere a disposizione del Correntista (a di lui richiesta od a scadenza) crediti verso Banche nel Paese dove la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle Banche medesime. Resta comunque a carico del Correntista ogni vincolo, restrizione, aggravio o perdita dipendente da forza maggiore o da caso fortuito o da disposizioni di Autorità emanate in Italia od all'estero o comunque derivante da causa non

Art. 10 - In relazione al fatto che le Banche degli Stati Uniti d'America ed altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa pervenisse analoga domanda dal suo Corrispondente o dal trattario.

Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostituiti dal titolo di credito.

Art. 11 - Quando il conto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto, in mancanza di speciali accordi, possono essere fatti dalla Banca ad uno solo dei coistestatori e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

Le persone autorizzate a rappresentare i coistestatori dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere fatta anche da uno solo dei coistestatori, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoke, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al secondo comma dell'art. 1.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative soltanto ad uno dei

Art. 12 - Quando il conto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, le disposizioni sul conto stesso potranno essere effettuate da ciascun istestatorio separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri coistestatori. Tale facoltà di disposizione separata sul conto potrà essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto dalla Banca da tutti i coistestatori.

In ogni caso, delle eventuali esposizioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, sul conto stesso, anche per atto o fatto di un solo coistestatorio, risponderanno nei confronti della Banca tutti i coistestatori in solido fra loro.

Art. 13 - Nel caso di morte od sopravvenuta incapacità di agire di uno dei coistestatori del conto di cui all'articolo precedente, ciascuno degli altri coistestatori conserva il diritto di disporre separatamente sul conto. Analogamente lo conservano gli eredi del coistestatorio, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'interdetto o inabilitato.

Nei casi di cui al precedente comma però la Banca deve pretendere il concorso di tutti i coistestatori e degli eventuali eredi ed del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo

Art. 14 - Il pagamento degli assegni emessi dal Correntista, in caso di cessazione della relativa facoltà di disposizione, è regolato come segue:

a) in caso di recesso, da parte del Correntista, o della Banca, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, la Banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con la data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante a norma del quinto comma dell'art.7;

b) in caso di recesso, da parte della Banca dall'apertura di credito, il Correntista è tenuto a costituire indilatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione;

c) la Banca, quando intenda avvalersi della compensazione tra crediti non liquidi ed esigibili, non è tenuta ad onorare gli assegni emessi dal Correntista con data posteriore alla ricezione, da parte di quest'ultimo, della comunicazione relativa alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto.

Nel caso, invece, in cui la Banca comunicò il recesso dall'apertura di credito ai sensi dell'art.6 lettera c), la compensazione si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Correntista, il quale è tenuto a costituire indilatamente i fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, e dei quali non sia spirato ancora il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto o dei conti medesimi sia venuta meno per effetto della compensazione stessa. Analogo obbligo fa carico al Correntista in ogni caso in cui si verifichi la compensazione di legge fra crediti liquidi ed esigibili. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più

Art. 15 - Ai sensi dell'art. 118 del T.U.L.B. (Testo Unico Legge Bancaria, come modificato dall'art. 10 del D.L. n. 223/2006), la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo, con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole previamente accettato dal cliente. Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro sessanta giorni senza penalità e spese di chiusura, con diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le modifiche dei tassi conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti non sono soggette ad alcun obbligo di comunicazione da parte della Banca.

Art. 16 - Le comunicazioni e gli ordini del Correntista hanno corso a suo rischio, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardo nella trasmissione.

La Banca non assume alcuna responsabilità per ogni conseguenza derivante da inesecuzione di ordini o di operazioni che sia causata da fatto di terzi o comunque non imputabile alla Banca; restano ferme le disposizioni del D. Lgs. 28/7/2000 n. 253 riguardante l'esecuzione di bonifici tra Stati membri dell'Unione Europea.

Art. 17 - Gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Correntista dovranno essere fatti da questi appena in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera o telegramma, a secondo che l'avviso gli sia stato dato per lettera o telegramma.

Trascorso il tempo ordinariamente occorrente per la ricezione della lettera o del telegramma di reclamo, l'operato della Banca si intenderà approvato.

Art. 18 - La Banca esegue gli incarichi del Correntista, salvo che ricorra un giustificato motivo; in tale ipotesi il cliente dovrà essere prontamente informato del rifiuto di assumere l'incarico.

In relazione agli incarichi ricevuti dal Correntista, la Banca è autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.

In assenza di istruzioni particolari del Correntista, il sistema di esecuzione degli ordini di pagamento e di bonifico sarà determinato dalla Banca con la diligenza adeguata alla propria condizione professionale, tenendo conto della natura degli ordini ricevuti.

Art. 19 - Le spese e gli oneri fiscali inerenti ai rapporti di conto corrente e all'uso della presente sono a carico del Correntista.

Art. 20 - Per i conti correnti vincolati a scadenza determinata il periodo di vincolo è di uguale durata per tutte le somme accreditate. La decorrenza di ogni periodo di vincolo prevede inizio dal giorno di applicazione della valuta assegnata ad ogni singolo versamento, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 4.

Qualora da una delle parti non venga dato preavviso scritto per la risoluzione dell'operazione almeno tre giorni prima della scadenza, il vincolo sulla somma depositata, ivi compresi gli interessi capitalizzati alla scadenza, s'intende senz'altro rinnovato per un periodo eguale al precedente e così di seguito per le successive scadenze al tasso che sarà di volta in volta comunicato al Correntista dalla Banca se non già concordato in sede di accensione.

La disdetta da parte della Banca, come ogni altra comunicazione della Banca stessa, si ritiene a cognizione del Correntista quando gli sia stata inviata all'indirizzo di cui all'art. 2.

Per l'invio dell'estratto conto e per l'approvazione del medesimo vale il disposto dell'art. 8.

Art. 21 - Per i conti espressi in Euro le relative disponibilità possono essere utilizzate anche mediante emissione di assegni in valuta estera. In tal caso il correntista dovrà effettuare sull'assegno le seguenti modifiche:

- cancellazione della dizione "euro" (in alto a destra sull'assegno) ed indicazione, immediatamente dopo, della sigla della valuta;
- Cancellazione della dizione "euro" - e del relativo simbolo - ed indicazione, per esteso, della valuta e dell'importo accanto al quale dovrà essere apposta un'ulteriore sottoscrizione oltre a quella di traenza per ratifica delle modificazioni effettuate.

I titoli saranno comunque emessi solo in una delle seguenti valute estere: dollari usa, sterline inglesi, franchi svizzeri, yen giapponesi, dollari canadesi, dollari australiani, corone danesi, corone norvegesi e corone svedesi.

Resta inteso che i titoli saranno addebitati sul conto corrente per il controvalore in Euro calcolato sulla base del cambio di listino BNL del giorno di estinzione.

Per l'estinzione dell'assegno e per l'acquisto della valuta estera verranno applicate le spese e commissioni bancarie ordinarie, nonché la commissione di servizio, ove applicabile, con un minimo per negoziazione, nelle misure indicate negli appositi cartelli delle condizioni esposte al pubblico.

Il Correntista si impegna a non apporre la clausola "IN EFFETTIVO" di cui all'art. 1279 del Codice Civile (e cioè" la consegna di banconote estere).

Ove, in caso di inosservanza dell'impegno di cui sopra, venisse apposta la clausola "IN EFFETTIVO" e il beneficiario chiedesse ai nostri sportelli in Italia la consegna per cassa di valuta estera, e cioè" banconote estere, il pagamento in tale forma verrà ugualmente effettuato se e nei limiti delle disponibilità" di banconote esistenti; in caso di impossibilità" della Banca e di rifiuto del beneficiario di accettare modalità" di pagamento alternative, la Banca rifiuterà" il pagamento dell'assegno restando a carico del Correntista ogni eventuale connessa conseguenza.

Resta inteso che in caso di pagamento di banconote estere, il controvalore in Euro da addebitare sul conto corrente verrà determinato in base al cambio delle banconote estere, vigente il giorno del pagamento, indicato negli appositi cartelli delle

Art. 22 - Per i conti espressi in valuta estera, le relative disponibilità possono essere utilizzate anche mediante emissione di assegni di valuta diversa, ivi compreso l'Euro, da quella in cui e' espresso il conto stesso.

Gli assegni dovranno riportare:

- l'indicazione, immediatamente prima dell'importo in cifre, della sigla della valuta;
- l'indicazione per esteso della valuta e dell'importo in lettere.

I titoli saranno comunque emessi solo in Euro o in una delle seguenti valute estere: dollari usa, sterline inglesi, franchi svizzeri, yen giapponesi, dollari canadesi, dollari australiani, corone danesi, corone norvegesi e corone svedesi.

Resta inteso che i titoli saranno addebitati sul conto corrente per l'importo risultante dalla conversione tra due monete effettuata sulla base del cambio di listino BNL del giorno di estinzione.

Per l'estinzione dell'assegno e l'operazione di arbitraggio verranno applicate le spese e commissioni bancarie ordinarie, nonché" la commissione di servizio, ove applicabile, con un minimo per negoziazione, nelle misure indicate negli appositi cartelli delle condizioni esposti al pubblico.

Il Correntista, solo in caso di emissione di assegni in valuta estera (escluso quindi l'Euro) si impegna a non apporre la clausola "IN EFFETTIVO" di cui all'art. 1279 del Codice Civile (e cioè" la consegna di banconote estere).

Ove, in caso di inosservanza dell'impegno di cui sopra, venisse apposta la clausola "IN EFFETTIVO" e il beneficiario chiedesse ai nostri sportelli in Italia la consegna per cassa di valuta estera, e cioè" banconote estere, il pagamento in tale forma verrà ugualmente effettuato se e nei limiti delle disponibilità" di banconote esistenti; in caso di impossibilità" della Banca e di rifiuto del beneficiario di accettare modalità" di pagamento alternative, la Banca rifiuterà" il pagamento dell'assegno restando a carico del Correntista ogni eventuale connessa conseguenza.

Nel caso consentito, di assegni emessi in Euro, il controvalore in valuta da addebitare e' quello risultante dal cambio di listino BNL del giorno di estinzione.